

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno 2022, il giorno 05 marzo, in seconda convocazione, alle ore 15.30 si è riunita a Caserta presso la Sede dell'Odv Arciragazzi Caserta, in Caserta, via Patturelli 66, previo regolare avviso l'assemblea dei soci aderenti all'associazione con ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto al D. Lgs 117/17;
2. Modifica denominazione sociale.

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo:

- **Camillo Cantelli**, nato a Caserta il 24/09/1968 CF CNTCLL68P24B963R, residente a Caserta, Via Patturelli 66;
- **Marina Scappaticci**, nata a Parma il 19/07/1981 CF SCPMRN81L59G337D, residente a Caserta, Via S.S. Nome di Maria 5/7;
- **Paolo Vuolo**, nato a Caserta il 04/03/1982 CF VLUPLA82C04B963W, residente a San Nicola la Strada, Via Firenze 14;

Risultano inoltre presenti altri 7 associati su un totale di 12

Costatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul superiore ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, si illustrano le motivazioni della proposta di modifica che riguarda l'adeguamento dello statuto vigente al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore".

Dopo breve discussione l'assemblea

DELIBERA

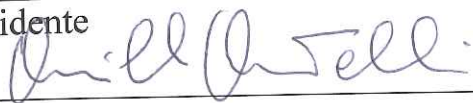
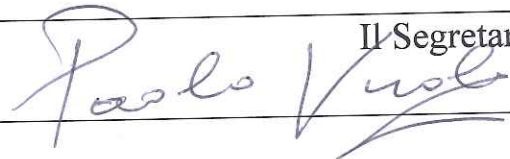
Di approvare all'unanimità le modifica e delega il Presidente dell'associazione Arciragazzi Caserta a registrare integralmente il nuovo Statuto Sociale quale risulta dalla modifica testé approvata.

Sul secondo punto di cui al superiore ordine la Presidente fa presente che si rende necessario modificare anche la denominazione sociale che dovrà contenere la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", pertanto, l'assemblea degli associati

DELIBERA

di modificare la denominazione sociale dalla attuale "Arciragazzi Caserta" in "Arciragazzi Caserta Organizzazione di Volontariato" o, in forma abbreviata, "Arciragazzi Caserta ODV"

Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 17.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente 	Il Segretario 
--	---



 **Agenzia Entrate**  **Direzione Provinciale di Caserta**
Ufficio Territoriale

Il presente è il 1708/2022 ore

dell'atto registrato al n. 740/2022

Versati diritti per € € 0,00

Caserta, 17.08.2022



STATUTO

Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato Arciragazzi Caserta ODV

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione **Arciragazzi Caserta ODV** rappresenta la continuazione dell'Associazione di volontariato Arciragazzi Caserta costituita il 28.05.1984. L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2. Statuto e Regolamenti

L'Organizzazione di Volontariato denominata Arciragazzi Caserta ODV regola la sua attività e i rapporti tra gli/le associati/e con le norme del presente statuto.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati e le associate all'organizzazione.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

In attuazione dello statuto l'OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti e delle aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'ODV, rapporti con i/le dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Articolo 3 - Sede

L'OdV stabilirà la sede in Caserta. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.

La variazione della sede nell'ambito della Provincia di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.

Articolo 4 - Finalità e attività dell'ODV

L'OdV è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e associate.

L'ODV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.».

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'OdV intende realizzare le seguenti azioni:

- 1) Contribuire alla costruzione e allo sviluppo di una società basata su un equilibrato rapporto uomo/donna-natura;
- 2) Migliorare, ampliare attraverso il confronto, l'integrazione e il coordinamento, il funzionamento, le competenze ed il ruolo educativo, culturale e sociale svolto da ciascuno dei soggetti interessati nei confronti della vita dei/delle giovani e dei bambini e delle bambine; l'Associazione si offre come momento di presa di coscienza, riflessione, qualificazione e formazione permanente per i soggetti che ne fanno parte;
- 3) Attivarsi come soggetto autonomo propulsivo, operativo, capace di ideare, organizzare, gestire in proprio interventi diversi e molteplici in settori per i quali il territorio non offre esperienze e/o attività o le offre in forme limitate o qualitativamente deboli, progettati e realizzati come soluzioni efficaci a stabilire e/o ristabilire positivi e umanizzanti rapporti dei/delle giovani con l'ambiente naturale, sociale e culturale e a promuovere il loro "benessere"
- 4) Promuovere ed organizzare incontri, manifestazioni ed intrattenimenti culturali, turistici e ludici, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di riposo e di integrazione sociale, contribuendo, in tal modo, allo sviluppo della vita associativa a livello locale, regionale, nazionale e internazionale quale base indispensabile alla pratica della solidarietà, alla formazione cittadina, all'educazione e alla responsabilità;
- 5) Valorizzare, promuovere e diffondere una cultura del gioco e della fantasia a favore dei più piccoli, dei bambini, degli adolescenti e dei giovani attraverso strumenti e metodologie scientifiche ed artistiche.
- 6) Contribuire alla nascita di servizi come ludoteche, biblioteche per i piccoli, ludobus, centri gioco, attraverso momenti di ricerca, formazione ed intervento sociale;
- 7) Promuovere e collaborare, anche con mezzi economici e nei limiti di quanto previsto in sede di finanziamento, all'organizzazione di attività culturali, pedagogico-educative, ludiche e formative nonché a spettacoli teatrali e cinematografici proposti da altri enti che non operino a fini di lucro, utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- 8) Realizzare convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti, stages, mostre ed attività editoriali, nonché tutte le altre iniziative volte ad incentivare lo sviluppo delle attività sociali;
- 9) Organizzare concorsi, rassegne e mostre, nazionali e internazionali;
- 10) Predisporre e divulgare pubblicazioni e documentazioni, anche multimediali, riguardanti la cultura del gioco, l'espressione artistica, in tutte le sue creazioni, e la promozione della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia;
- 11) Promuovere ogni altra attività che contribuisca a realizzare i programmi di politica sociale degli Enti Territoriali in cui opera.

Per il raggiungimento di tale scopo *potranno* essere utilizzate tutte le risorse che i soci e le socie sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.

L'ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.

-L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

-L'ODV può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell'articolo 7 del D.Lgs 117/2017

Articolo 5 - Durata

La durata dell'ODV è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6- Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art 7 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore (se inserite nell'articolo 4)

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 8 - Soci e Socie

L'OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati/e alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all'OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di

democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di età, sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il numero degli associati e delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno.

Gli aspiranti soci e socie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'ODV
- b) accettare lo Statuto e i Regolamenti interni
- c) prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l'attività.

Per ottenere la qualifica di socio/a, ogni aspirante dovrà presentare domanda all'ODV; l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di un'eventuale esclusione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del/della socio/a di ricorrere alla giustizia ordinaria.

Per l'istante che non abbia raggiunto la maggiore età, la domanda deve essere controfirmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale.

I soci e le socie sono tenuti/e ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e socie e con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'ODV da parte di chi intende aderire.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio/a

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso, esclusione o morosità, se prevista la quota associativa.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci e Socie che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni

L'associato/a può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato/a che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a.

L'associato/a può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

L'adesione all'ODV comporta per l'associato/a il diritto di partecipare alla gestione dell'ODV attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

I soci e socie, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto a partire dal primo mese dell'iscrizione all'ODV.

Tra i soci e socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci e socie spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

1. Il socia e la socia è tenuto/a a:

- corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

2. I soci e le socie prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci e alle socie potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. La qualifica di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'ODV.

3. Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 11 - Copertura assicurativa

Così come stabilito dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l'OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 12 - Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci e socie
- Il Consiglio Direttivo
- Il/la Presidente
- L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto)

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile.

Articolo 13- Composizione ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'ODV.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati e associate.

Articolo 14- Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio di esercizio dell'ODV e del bilancio sociale, quando previsto;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'ODV e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento,
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'ODV.

Articolo 15 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal/dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli/delle aderenti, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec spedita divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e delle associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e socie iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e socie iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e delle iscritte aventi diritto al voto

Ogni socio e socia ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio/a può rappresentare con delega scritta un solo altro socio/a.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei/delle presenti; per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli/delle associati/e.

Articolo 17 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente ed, in mancanza, dal/dalla Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il/la Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un/a Segretario/a che provvede alla redazione del verbale. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal/dalla Presidente, dal/dalla Segretario/a ed eventualmente dagli scrutatori e dalle scrutatrici, nominati/e dal/dalla segretario/a in caso di votazioni.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota

Articolo 18- Nomina e composizione CONSIGLIO DIRETTIVO

L'ODV è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da almeno *tre* consiglieri/e fino ad un massimo di *cinque*, eletti/e dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori amministratrici sono scelti /e tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per quattro anni; i consiglieri/e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un/una consigliere/a, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del/della primo/a dei non eletti; i consiglieri e/o le consigliere così eletti/e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai/alle candidati/e non eletti/e si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un/una Presidente, un/una Vice Presidente, un Tesoriere, un/una Segretario/a. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri/e.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/alle amministratori/trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 19- Competenza

Il consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare il Consiglio:

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione
- attua le deliberazioni dell'assemblea
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli/delle associati/e
- accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti associati/e
- compila gli eventuali regolamenti interni, per il mero funzionamento dell'ODV, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli/le associati/e
- delibera sulle attività diverse a norma dall'art. 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (se inserite nell'articolo 4)
- nomina e revoca collaboratori, collaboratrici consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere
- conferisce e revoca procure
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

Articolo 20 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio

Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e delle consigliere e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal/dalla Presidente, ed in sua assenza, dal/dalla Vice Presidente.

E' possibile l'intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Articolo 21 - Presidente

Al/alla Presidente dell'ODV spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'ODV stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il/la Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ODV anche ad un altro/a Consigliere/a. Il/la Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Al/alla Presidente dell'ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il/la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ODV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il/la Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'ODV, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 22 - Vice Presidente

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del/della Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del/della Presidente.

Articolo 23 - Segretario/a

Il/la Segretario/a svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ODV.

Il/la Segretario/a cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'ODV.

Articolo 24 - Tesoriere/a

Il/la tesoriere/a cura la gestione della cassa dell'ODV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, lo schema del bilancio d'esercizio, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

La funzione del/della tesoriere/a potrà essere svolta anche dal/dalla Presidente o dal/dalla Segretario/a.

Articolo 25 - L'organo di controllo / Collegio dei revisori dei conti(facoltativo fino a quando non si verificano le condizioni di cui all'Art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I/le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/delle componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Esercita la supervisione legale dei conti, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il/la componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Durata

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni.

Articolo 26 - Libri dell'ODV

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al/alla Presidente.

Articolo 27 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del decreto legislativo 117/17. (se inserite nell'articolo 4)

Se il Bilancio d'esercizio dell'ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l'ODV è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto soci e socieale delle attività svolte.

Se l'OdV chiuderà il Bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall'articolo 14 comma 2 del D.L.117 del 2017.

Articolo 29-Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

All'ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

L'ODV ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 30 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci e socie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNT se reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno/una o più liquidatori/trici e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 31- Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci e socie oppure tra i soci e socie, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 32-Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente



Il Segretario

